Decreto-legge Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le misure in pillole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020., che prevede numerose misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti, per un valore pari a 400 miliardi di euro.

Le finalità e le macro aree d'intervento relative al nuovo Decreto possono essere riassunte come segue:

- **Sostegno alla liquidità**
- **Sospensione versamenti tributari e contributivi**
- **Garanzia della liquidità aziendale**
- **Rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica**

Di seguito, le misure in dettaglio.

Misure di sostegno alla liquidità delle imprese	➢ **Fondo di Garanzia per le PMI**: fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e per i professionisti. ➢ **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari:** le imprese possono ottenere una copertura dell'importo del finanziamento, nei limiti di seguito esposti: - pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi - pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi; - pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. ➢ **Misure per il sostegno all'export e agli investimenti delle imprese:** Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export
Interventi di carattere fiscale e contabile	In aggiunta alle misure del Cura-Italia, si prevedono le seguenti misure: ➢ sospensione pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni; ➢ sospensione dei versamenti di cui al p.to 1), in ogni caso, per i soggetti che hanno cominciato ad operare dal 1 aprile 2019; ➢ sospensione versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Cremona, Brescia, Lodi, Piacenza) con calo del fatturato di almeno 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni; ➢ possibilità di effettuare i predetti versamenti a giugno, con contestuale possibilità di rateizzare in 5 rate; ➢ sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo, già prevista dal Cura-Italia, viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio;

	➢ l'estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso; ➢ l'estensione al 30 aprile per l'invio della Certificazione Unica; ➢ allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine ed occhiali il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; ➢ è consentito all'INPS di rilasciare un PIN semplificato, con possibilità di posticipare al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Giustizia	**Spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio**, dei seguenti termini: ➢ rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; ➢ sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; ➢ sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Garanzia della continuità aziendale	1. **Diritto societario**: ➢ **Riduzione del capitale sociale**: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. ➢ **Principi di redazione del bilancio**: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. ➢ **Finanziamenti alle società**: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 2. **Diritto concorsuale**: ➢ proroga *ex lege* di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. ➢ In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore potrà presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. ➢ Sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, si permette al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata. ➢ E' consentito al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda

	di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l'*automatic stay* (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, la possibilità di richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. ➢ Per la disciplina del fallimento, sono sottratte le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza; ➢ Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. ➢ **Viene disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza al 1 settembre 2021.**
***Golden power* e partecipazioni rilevanti**	➢ Ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina *golden power* ai settori di rilevanza strategica, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche. ➢ Possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti. ➢ Estensione fino al 31 dicembre 2020 del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset per i settori di cui sopra. Per le operazioni extra-europee, l'ampliamento riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'UE, se superiori alla soglia di 1 milione di euro.

- Per il testo completo del Decreto-legge Liquidità, clicca qui
- Di seguito, il link alla circolare ABI, recante l'analisi delle "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*": clicca qui

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI
Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.
Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti – Notizie flash - All rights reserved